



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa xxxxxxxxxx all'udienza del giorno 15 settembre 2022 celebrata in modalità cartolare ex art. 221 D.L 19 maggio 2020, convertito con mod. dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 ha pronunciato ai sensi della medesima disposizione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. xxx / 2019 R.G.

promossa da

XXXXXX, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Di Pietro, Walter Miceli e Fabio Gangi, giusta procura congiunta al ricorso;

- Ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, in persona del Dirigente *pro tempore*;

- Convenuti contumaci -

CONCLUSIONI

All'esito dell'udienza cartolare a norma dell'art. 221 comma IV del d.l. n. 34/20 come convertito con l. n. 77/20 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data 05/02/2019 la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro e, premesso di essere una docente abilitata per la classe concorsuale A059 (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media), immessa

in ruolo in data 01/09/2017, in servizio presso l'I.C. Guzzardi di Adrano (CT) al momento della proposizione del ricorso, ha dedotto:

- di essere stata utilizzata dal MIUR, prima di essere immessa in ruolo, in attività di docenza mediante la stipula di ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato, come da prospetto analitico a pagina 2 del ricorso;
- che con ricorso depositato in data 23/06/2015 ha convenuto in giudizio il MIUR innanzi al Tribunale Civile di Catania (anche) per sentire accertare e dichiarare il diritto alla rideterminazione al 31 agosto dei contratti a tempo determinato stipulati con la stessa amministrazione;
- che con sentenza n. 480/18 (*rectius* 4810/2018) il Tribunale di Catania ha accolto le domande della ricorrente dichiarando il diritto della stessa alla rideterminazione fino al 31 agosto del termine dei contratti stipulati per gli anni scolastici 2000/2001, 2004/2005 e dal 2006/2007 al 2014/2015;
- che con lettera di messa in mora del 23.12.2018, la ricorrente ha chiesto al Miur la corresponsione delle somme dovute a titolo di retribuzione dei mesi estivi senza ricevere alcun riscontro;
- che avendo il Tribunale di Catania dichiarato il diritto alla rideterminazione delle scadenze dei contratti a tempo determinato, la stessa ha diritto alla corresponsione delle somme relative alle retribuzioni non corrisposte nei mesi estivi.

In diritto ha rilevato che tutti i servizi svolti, come accertato dal Tribunale di Catania nella predetta sentenza, hanno le caratteristiche indicate nella disciplina di cui all'art. 527 del D. Lgs. n. 297/94 (inizio anteriore al 1 febbraio e, comunque, durata superiore a 180 giorni, con svolgimento degli scrutini finali), tutti i relativi contratti vanno dunque ricondotti alla scadenza del 31 agosto (data legale in cui ha fine l'anno scolastico), con conseguente diritto della ricorrente alle retribuzioni non percepite (con interessi e rivalutazione) e alla relativa valutazione giuridica, dovendosi intendere quello in questione quale periodo di servizio effettivamente svolto (al pari dei colleghi di ruolo).

La ricorrente, quantificando le somme dovute in € 25.144,14, come da prospetto a pagina 6 del ricorso, ha chiesto di «condannare l'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive per le causali di cui in narrativa, in relazioni alle retribuzioni non percepite negli anni scolastici 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, e 2014/15 quantificate in €=25.144,14= oltre interessi dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo. In via subordinata condannare le amministrazioni resistenti a corrispondere alla ricorrente l'importo di €=25.144,14= a titolo di risarcimento del danno cagionato dall'illegittimo comportamento posto in

essere dalle amministrazioni resistenti, oltre interessi dalla data di scadenza dei singoli ratei sino al soddisfo. Con vittoria di spese, compensi ed onorari, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.».

Instauratosi il contraddittorio, nonostante regolare notifica del ricorso, l'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, restando contumace.

Va, preliminarmente, dichiarata la contumacia del Ministero dell'Istruzione che non ha ritenuto di costituirsi in giudizio nonostante la regolare notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione.

Venendo al merito, la ricorrente, docente abilitata per la classe concorsuale A059, si duole di non aver ottenuto la corresponsione delle somme relative alle retribuzioni non corrisposte nei mesi estivi anche a seguito del riconoscimento, da parte del Tribunale di Catania con la sentenza n. 480/18 (*rectius* 4810/2018), passata in giudicato, del diritto della stessa alla rideterminazione fino al 31 agosto del termine dei contratti stipulati per gli anni scolastici 2000/2001, 2004/2005 e dal 2006/2007 al 2014/2015.

Ciò premesso, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e che lo stesso meriti di essere accolto.

Va in questa sede ribadita la posizione adottata dall'intestato Tribunale in fattispecie analoghe a quella oggetto del presente ricorso (*ex multis* l Tribunale di Catania il 20.12.2016 nel proc. n. R.G. 13473/2011, il 2.5.2017 nel proc. n. R.G. 13636/2011, il 23.5.2017 nel proc. n. R.G. 13706/2011 e il 18.7.2017 nel proc. n. R.G. 6100/2011 – est. dott.ssa P. Mirenda; da ultimo, cfr. altresì sentenza n. 766/2018 emessa nel proc. n. 12736/2014 R.G. – est. dott.ssa P. Mirenda –, sentenza n. 4863/2018 emessa nel proc. n. 12735/2014 R.G. – est. dott.ssa C. Musumeci –, sentenza n. 4496/2018 emessa nel proc. n. 7639/2015 R.G. – est. dott. M. Fiorentino – e sentenza n. 1706/2018 emessa nel proc. n. 1447/2018 R.G. – est. dott.ssa V. Scardillo, essendo le argomentazioni ivi addotte pienamente condivisibili).

Prevede l'art. 4, comma 1, della legge n. 124/1999 al che *“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”.* Prosegue il secondo comma: *“Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico*

si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche [...]”.

In altri termini, qualora i posti disponibili di personale amministrativo, tecnico e ausiliario non possano essere coperti da personale soprannumerario o da personale a tempo indeterminato, si provvede mediante supplenze annuali per posti vacanti e disponibili entro il 31 dicembre e che rimangono tali per tutto l'anno scolastico e con supplenze temporanee sino alla fine delle attività didattiche per la copertura di posti non vacanti ma di fatto disponibili (titolare assente) sempre entro il 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico. Pertanto, le supplenze annuali hanno termine con la fine dell'anno scolastico (31 agosto), mentre le supplenze temporanee hanno termine con la fine delle attività didattiche (30 giugno).

L'indicata distinzione tra supplenza annuale e temporanea e la relativa diversa durata sono confermate dall'art. 1 DM 430/00, il quale al co. 5 prevede che nell'ipotesi di utilizzazione delle graduatorie di circolo o di istituto, a seguito di esaurimento delle graduatorie provinciali e degli elenchi provinciali, l'individuazione del destinatario della supplenza è fatta dal dirigente scolastico. Dall'esame della norma emerge che essa collega la differente durata della supplenza esclusivamente alla vacanza o meno del posto disponibile, non avendo invece alcun rilievo il soggetto (dirigente dell'amministrazione scolastica o dirigente scolastico) che conferisce la supplenza, soggetto che rileva soltanto in relazione al tipo di graduatoria da cui si attinge per la copertura (graduatorie provinciali o di circolo o istituto) e per la stipula del relativo contratto individuale di lavoro.

Nel caso in esame il Tribunale di Catania, con la sentenza n. 4810/2018 pubbl. il 27/11/2018, passata in giudicato, ha già provveduto ad accertare e dichiarare il diritto di Xxxxxx alla rideterminazione contrattuale al 31 agosto del termine dei contratti stipulati per gli anni scolastici 2000/2001, 2004/2005 e dal 2006/2007 al 2014/2015.

Tuttavia, nell'ambito del precedente procedimento, l'odierna ricorrente non aveva provveduto a chiedere contestualmente anche la condanna dell'amministrazione scolastica convenuta al pagamento della retribuzione relativa ai mesi estivi di luglio ed agosto di ogni anno per il quale aveva stipulato il contratto a termine su posto vacante in organico di diritto, ottenendo per le dette differenze una statuizione generica di condanna.

Infatti, è nell'odierno procedimento, avente un diverso oggetto, che la ricorrente provvede a chiedere la condanna dell'amministrazione resistente alla corresponsione delle somme relative alle retribuzioni non corrisposte nei mesi estivi negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015.

Discende da quanto sopra, il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive per effetto della già avvenuta rideterminazione contrattuale al 31 agosto del termine dei contratti a tempo determinato stipulati negli anni scolastici per cui è causa.

Le stesse sono calcolate in ricorso dalla ricorrente a partire dalla retribuzione annuale percepita negli stessi anni dai docenti appartenenti alla medesima classe di concorso, in applicazione dei CCNL, così come risultante in atti.

Ne discende, in raffronto con quanto percepito dalla stessa in base ai contratti a tempo determinato, che la ricorrente ha diritto ad avere corrisposta la somma di € 25.144,14.

Il Ministero convenuto deve essere, dunque, condannato a pagare la somma di € 25.144,14, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;

disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa;

dichiara il diritto di Pietra Santangelo a percepire il pagamento delle differenze retributive e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione a pagare, in relazioni alle retribuzioni non percepite negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, e 2014/2015, in favore della stessa la somma di € 25.144,14 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.

Condanna il Ministero convenuto a rifondere le spese di lite che liquida in complessivi € 2008,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Così deciso in Catania il 15 settembre 2022.

IL GIUDICE DEL LAVORO

Xxxxxxxx xxxxxxx